

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00104

DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Sanitaria Locale Roma E.

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Sanitaria Locale Roma E.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii., recante la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio, della dirigenza e del personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss. mm. ed ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO per quanto attiene il Piano di Rientro:

- La DGR n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: “*Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*”;
- La DGR n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*”;
- Il Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta;
- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 837 dell'11 dicembre 2017 con la quale è stato attribuito al Segretario generale *pro tempore*, il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*” e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), il quale riserva alla Regione non solo l'ordinaria

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

attività di vigilanza sulle aziende unità sanitarie locali, quali enti dipendenti, ma anche l'attività di valutazione dei risultati delle stesse, *“prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci”*;

- l'articolo 3-bis, comma 5, il quale prevede che *“al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei Direttori stessi”*;
- l'articolo 3-bis, comma 6, il quale dispone che la procedura ivi prevista per la verifica dei risultati aziendali conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi sia applicata in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del Direttore generale;
- l'articolo 3-bis, comma 7, il quale prevede la risoluzione del contratto del direttore generale e la decadenza dello stesso nei casi, tra l'altro, di grave disavanzo e di violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e ii., concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente *“Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria”* ed il successivo DPCM 12 gennaio 2017, concernente *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che prevede, tra l'altro, che *“Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano le linee progettuali da realizzare, in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi approvati”*;

VISTI i Decreti del Commissario ad Acta:

- n. U00247 del 25 luglio 2014 concernente *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi per il periodo 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione”*;
- n. U00251 del 30 luglio 2014 concernente *“Adozione delle Linee Guida per il Piano Strategico Aziendale”*;
- n. U00259 del 6 agosto 2014 concernente *“Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”*;
- n. U00606 del 30 dicembre 2015 recante: *“Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”*.

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*Soppressione delle AA.SS.LL. "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E".
Ridenominazione delle AA.SS.LL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4",
"Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 19.07.1995 e ss. mm. e ii., che, in materia di trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, stabilisce che lo stesso "[...] può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione";

VISTO il DCA n. U00148 del 29 aprile 2014, con il quale si provvede, per l'anno 2014:

- all'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2014;
- all'approvazione del "Regolamento in materia di criteri e procedure di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione Lazio ai Direttori Generali delle Aziende del SSR"

PRESO ATTO che il citato DCA 148 stabilisce che:

- viene demandata alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria, al fine di superare eventuali difficoltà applicative, la facoltà di modificare e/o specificare gli indicatori predeterminati per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- qualora in sede di valutazione emergesse l'impossibilità di effettuare la verifica in ordine al raggiungimento di obiettivi assegnati in conseguenza di elementi o fatti non ascrivibili alla responsabilità del soggetto sottoposto a valutazione, detti obiettivi potranno essere esclusi dalla base di calcolo, al fine di non arrecare pregiudizio al predetto soggetto, con conseguente riparametrazione di tutti i punteggi attribuiti agli altri obiettivi;
- ai fini della verifica dei Direttori generali, la percentuale minima complessiva di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai pesi assegnati nella misura di 140 punti su 200, al di sotto dei quali la verifica si intenderà avere esito negativo, ad ogni effetto previsto dalla normativa vigente;
- per il solo anno 2014, il riconoscimento di un'indennità di risultato pari al 7% del trattamento economico annuale del direttore generale, da porre direttamente a carico dei bilanci aziendali;

VISTO il DCA n. 244 del 24 luglio 2014 di integrazione degli obiettivi assegnati con il citato Decreto commissariale n. 148/2014;

PRESO ATTO, altresì, che il citato DCA 244/2014 stabilisce che:

- ai fini della verifica dei Direttori generali, la soglia minima complessiva di raggiungimento dei suddetti obiettivi rispetto ai pesi assegnati nella misura di 70 punti su 100, al di sotto dei quali la verifica si intenderà avere esito negativo, ad ogni effetto previsto dalla normativa vigente;
- per l'anno 2014, il riconoscimento di un'indennità ulteriore - rispetto al 7% definito con il DCA 148/2014 - pari al 13% di risultato del trattamento economico annuo del Direttore Generale, da porre direttamente a carico dei bilanci aziendali;
- l'intera indennità di risultato verrà assegnata, a seguito di una valutazione unica e contestuale da svolgersi secondo il Regolamento approvato con il DCA 148/2014, in misura

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

proporzionale correlata alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi oltre la soglia minima fissata rispettivamente a 140/200 con il DCA 148/2014 e 70/100 con il DCA 244/2014 e che ai fini del calcolo della soglia minima di raggiungimento il punteggio conseguito si cumula;

DATO ATTO che la Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, con le note prot. 34879 del 24 gennaio 2017 prot. 260247 del 23 maggio 2017, ha trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale (OIV) le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Direzione relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei Direttori Generali;

PRESO ATTO che il regolamento in materia di criteri e procedure di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione Lazio ai Direttori Generali approvato con il citato DCA n. 148/2014 (Allegato A) prevede:

- all'art. 3, una specifica procedura di valutazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati, da parte dei Direttori Generali;
- all'art. 4, comma 1 "*Esito delle valutazioni*", che la verifica si concluda con l'adozione di un Decreto del Commissario ad Acta di presa d'atto della valutazione compiuta dall'OIV sulla base delle risultanze della valutazione trasmessa dalla Direzione regionale;
- all'art. 4, comma 2, che: "*L'eventuale esito negativo della verifica concernente il conseguimento dei risultati aziendali ed il raggiungimento degli obiettivi potrà determinare la risoluzione del rapporto tra Regione Lazio e Direttore Generale e la decadenza dall'ufficio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 3 bis D. Lgs. 502/1992), nonché il mancato totale o parziale riconoscimento dell'indennità di risultato prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.502 del 19.07.1995 e ss. mm. e ii., e quantificata nel 7% della retribuzione annua*";

PRECISATO inoltre che, a seguito di specifico quesito dell'OIV regionale relativo alla eventualità di sottoporre a verifica anche i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie, la Direzione Salute e Politiche Sociali, con nota prot. 480695 del 26/09/2017 ha precisato che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi annuali e la conseguente eventuale premialità non possa essere applicata ai Commissari Straordinari;

DATO ATTO che l'OIV regionale, sulla base della documentazione trasmessa dalla Direzione regionale Salute e politiche sociali, avendo effettuato i riscontri di propria competenza, con nota prot. 642071 del 18/12/2017 ha trasmesso le risultanze della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali, allegando una scheda riepilogativa per ciascun Direttore Generale;

RILEVATO che il dott. Angelo Tanese è stato nominato Direttore Generale della ASL Roma E con Decreto del Presidente n. T00030 del 30/01/2014 ed ha sottoscritto il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale di durata triennale in data 12/02/2014;

PRESO ATTO, pertanto della valutazione effettuata dall'OIV regionale in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno 2014 al Direttore Generale della ASL Roma E, riportata nella scheda riepilogativa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto della valutazione effettuata dall'OIV in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale della ASL Roma E per l'anno 2014, così come riportato nella scheda riepilogativa, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di autorizzare l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (ex ASL Roma A e Roma E, giusto DCA n. 606/2015) al pagamento delle somme spettanti al Direttore Generale della ASL Roma E, Dott. Angelo Tanese, quale quota integrativa del trattamento economico dell'anno 2014, per il raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati nel medesimo anno, in relazione al punteggio riportato nella sopra citata scheda.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e gli allegati sono conservati presso la Direzione Salute e Politiche Sociali

Nicola Zingaretti

Allegato O M I S S I S